



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851

C.N.D.C.E.G.  
REGISTRO UFFICIALE  
0001837 - 09/02/2015  
INGRESSO  
Allegati : 0

Al Consiglio Nazionale dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
[consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it)

Al Consiglio Nazionale Forense  
Via del Governo Vecchio, 3  
00187 ROMA

**OGGETTO:** istituzione albo amministratori giudiziari.

Come noto, con il D.M. 19 settembre 2013, n. 169 (pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio u.s.) è stato emanato il *"Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia"*.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 14/2010 l'Albo è istituito presso il Ministero della giustizia, titolare del trattamento dei dati personali. Il Ministero della giustizia svolge compiti ad esso delegati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'art. 1 D.M. cit. individua nel Direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, il responsabile dell'Albo.

Ai sensi dell'art. 3 D.M. cit.: *"l'Albo è tenuto con modalità informatiche...è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della Giustizia..."*; l'accesso ad esso *"ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"*.

Questa Direzione generale, pertanto, ha immediatamente avviato un'interlocuzione con la DGSIA per predisporre un programma software che dovrebbe essere pronto per il mese di maggio 2015.

Provengono, tuttavia, a questa articolazione ministeriale numerose richieste da parte degli amministratori giudiziari circa la necessità, in questa fase transitoria, di effettuare il pagamento del contributo annuo per la tenuta dell'Albo.

Al riguardo questa articolazione ministeriale ha provveduto a richiedere un parere al competente Ufficio Legislativo il quale ha evidenziato che il D.M. n. 160 del 2013 dispone che l'albo è tenuto con modalità informatiche, non ponendo alcuna relazione tra l'effettiva realizzazione di tale modalità di tenuta e l'obbligo di pagamento del contributo; che, di contro, il citato D.M., all'articolo 7, comma 1, fissa il termine per il versamento del contributo per l'anno 2013 individuando, quale *dies ad quem*, la data di entrata in vigore del regolamento.

Pertanto, in forza delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'obbligo di corrispondere il contributo fissato dal citato D.M. n. 160 del 2013 è pienamente vigente.

Si prega, pertanto, di dare massima diffusione della presente nota fra gli iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Roma, 0 1315

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Mancinetti

